

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Comune di Gonars su un'area di proprietà comunale in località Ontagnano a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei fabbricati contermini.

- OPI 1082 -

#### **L'Assessore regionale alla Protezione civile**

**Vista** la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

**Atteso** che il Comune di Gonars, con nota del 10 giugno 2016, ha segnalato alla Protezione civile della Regione la pericolosità di un fabbricato fatiscente in località Ontagnano, attiguo ad un'area di proprietà comunale adibita a parcheggio e transito dei cittadini della frazione;

**Vista** la relazione della Protezione civile della Regione del 15 giugno 2016 dalla quale si evince che si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Gonars per il ripristino del transito in condizioni di sicurezza nell'area comunale attigua al fabbricato fatiscente nella località di Ontagnano e per la salvaguardia della pubblica incolumità degli abitanti e degli edifici contermini;

**Rilevato**, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Gonars, che consiste principalmente nella demolizione del fabbricato pericolante, nel ripristino di tratti di pavimentazione dell'area comunale e in altre opere che si rendessero necessarie per la sistemazione del dissesto ed indica una spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 85.000,00.-, da porre a carico del capitolo 280 della uscita del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986;

**Considerato** che con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Comune di Gonars Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Comune medesimo il finanziamento di Euro 85.000,00.-, in considerazione del fatto che l'intervento deve essere attuato con rapidità ed efficacia e che la Protezione civile della Regione è attualmente impegnata nella gestione emergenziale a seguito di altre criticità presenti sul territorio regionale;

**Considerato** che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

**Rilevato** che con la suddetta relazione si propone che il Comune di Gonars avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente attuatore presenterà, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
  - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;
  - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa assegnata.
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
6. L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
  - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
  - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
    - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
    - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di

concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n.10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del “Fondo regionale per la protezione civile”, dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.

**8.** In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

**9.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

**10.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

**11.** All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:

- 30 settembre 2016 per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, degli atti di approvazione dello stesso e la relazione di cui al punto 2);
- 31 dicembre 2016 per l'ultimazione dei lavori;
- 30 giugno 2017 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7).

**12.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico”, secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

**13.** È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile” di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all'art. 33 della l.r. dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;

**Visti** la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;

**Visto** il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

**Decreta**

- 1.** E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Gonars per il ripristino del transito in condizioni di sicurezza nell'area comunale attigua al fabbricato fatiscente nella località di Ontagnano e per la salvaguardia della pubblica incolumità degli abitanti e degli edifici contermini, nell'importo di Euro 85.000,00.-.
- 2.** Il Comune di Gonars è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.
- 3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella demolizione del fabbricato pericolante, nel ripristino di tratti di pavimentazione dell'area comunale e in altre opere che si rendessero necessarie per la sistemazione del dissesto.
- 4.** E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Comune di Gonars il finanziamento entro il limite massimo di Euro 85.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
- 5.** Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 85.000,00.- a carico del capitolo 280 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.
- 6.** Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Comune di Gonars.
- 7.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER